



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FONDAZIONE TARAS 706 a.C."

Codice fiscale: 90211440731

Sede legale: Via Principe Amedeo, 8 - 74123 Taranto

Indirizzo e-mail: info@fondazionetaras.it

Sito internet ufficiale: www.fondazionetaras.it

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FONDAZIONE TARAS 706 a.C."

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Viene costituita un'associazione di promozione sociale (A.P.S. Legge 383/2000), senza fine di lucro e apartitica, denominata "Fondazione Taras 706 a.C." (di seguito, "Associazione"), ente di diritto privato, che intende uniformarsi - nello svolgimento della propria attività - ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché ai principi ed all'ordinamento definiti nello Statuto.

1.2 L'Associazione ha sede in Taranto ed ha durata stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione svolge attività di utilità sociale.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, oltre che dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali. L'Associazione è tenuta inoltre a realizzare forme di collegamento e coordinamento con altre associazioni aventi finalità omologhe, in qualsivoglia forma purché non in contrasto con il presente Statuto, con gli eventuali regolamenti e con la Legge 383/2000.

Articolo 2 - Scopo sociale

L'Associazione si costituisce per progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita dei valori sociali legati alle espressioni sportive cittadine, quale libera espressione degli sportivi, che si identifichi con la storia ed i valori della città di Taranto e si caratterizzi per una forte presenza sociale ed economica dell'intera comunità provinciale.

L'A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." agirà con gli sportivi associati, le imprese, le istituzioni locali e tutti coloro i quali sono portatori di un sano interesse verso lo sviluppo delle attività sportive della città di Taranto. L'obiettivo è contribuire a garantire uno sviluppo futuro sicuro e sostenibile delle società sportive di Taranto e rappresentative dei valori sopra indicati (di seguito, ciascuna di tali società, i "Club") e che permetta a tutti i soggetti coinvolti di trovare motivo di orgoglio, una stretta identificazione ed un senso di appartenenza con la storia ed i valori della Città di Taranto e riservi loro unicamente tangibili e concreti riscontri di natura etico/sportiva.

L'A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." intende rafforzare i legami tra le società sportive, i Club e la sua comunità, sviluppando al contempo rapporti di mutua collaborazione con altre analoghe realtà in Italia e all'estero che si ispirano agli stessi principi.

L'A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." intende parimenti valorizzare, promuovere e diffondere tra i giovani la pratica dello sport, in generale, e del giuoco del calcio, in particolare, l'educazione ad una dimensione solidale, etica e culturale della passione sportiva e l'educazione alla lealtà sportiva.

L'A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." si pone quali fini primari:

- 1) la creazione di una rappresentanza responsabile e democratica di Tifosi Tarantini che sostengano la squadra di calcio libera espressione della Città di Taranto;
- 2) la partecipazione al capitale sociale e agli organi sociali del Club, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e il perseguimento della crescita sportiva della stessa;
- 3) operare contestualmente negli interessi dei suoi Associati ad iniziare dalla tutela e dalla salvaguardia delle libere manifestazioni del tifo in tutte le sue forme;
- 4) adoperarsi per coinvolgere forze sociali ed economiche che intendono condividere il progetto di A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." non solo appartenenti alla comunità locale ma anche dislocati su tutto il territorio nazionale ed all'estero;
- 5) tutelare la crescita e lo sviluppo dei settori giovanili calcistici in modo da permettere alle nuove generazioni di praticare liberamente il giuoco del calcio;
- 6) identificare la comunità dei sostenitori nei valori della migliore tradizione storica e sportiva del calcio tarantino, nonché sociale e culturale della stessa Città di Taranto (anche attraverso la promozione e la diffusione della loro conoscenza e di tutte le tipicità, usi e folclori locali) eticamente ancorate entrambe, ab origine, a solidi di principi di lealtà, civiltà e ad un profondo radicamento territoriale;
- 7) determinare benefici per i propri Associati quali, a mero titolo esemplificativo, sconti sull'acquisto dei biglietti delle partite casalinghe e degli abbonamenti annuali, sconti sui gadgets della squadra, informazioni privilegiate (rivista, informazioni gratuite su cellulare, newsletters su sconti e iniziative, etc.), tariffe speciali in convenzione con aziende locali e nazionali - con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi diversamente abili e dei tifosi Tarantini sparsi in Italia e nel mondo.

Poiché l'Associazione non persegue fine di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori.

Articolo 3 - Attività istituzionali ed iscrizione agli Albi

3.1 L'Associazione è regolata dai principi della Legge 383/2000, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale.

3.2 L'Associazione può svolgere qualsiasi attività (anche economica e commerciale) idonea al conseguimento dello scopo e, comunque, qualsiasi attività coerente con lo scopo, come enucleato all'art.2.

3.3 L'Associazione non ha fini di lucro ed è vietato distribuire in favore di soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione; pertanto, gli eventuali proventi derivanti dalle attività esercitate, anche di tipo commerciale, non costituiranno utile o reddito e dovranno obbligatoriamente essere impiegate per il raggiungimento delle finalità associative.

3.4 In particolare – in via meramente esemplificativa e non tassativa – l'Associazione potrà, tra l'altro:

- promuovere attività sportive nel settore calcistico, eventualmente di concerto con lo stesso Club;
- predisporre materiale di marketing dell'Associazione (gadgets e merchandising), pubblicare e distribuire materiale divulgativo, gestire il proprio sito internet e promuoversi attraverso i vari mezzi di comunicazione;
- creare un circuito commerciale, con partners/convenzionati;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, ivi inclusa l'accensione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto – in proprietà o in diritto di superficie – e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia, eventualmente, proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo, posseduti o detenuti;

- partecipare – ferma la propria autonomia ed indipendenza e previa delibera del Consiglio Direttivo
- ad associazioni, riconosciute e non, fondazioni, istituzioni od enti, pubblici e privati (societari e non) nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o, comunque, coerenti con quelli dell'Associazione, anche concorrendo, ove opportuno, alla costituzione stessa degli organismi prefati;
- partecipare – in via accessoria, qualora ricorrano condizioni di assoluta compatibilità con gli scopi sociali – al perseguimento degli scopi istituzionali ed al capitale societario del Club;
- promuovere ed organizzare manifestazioni e iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di solidarietà, quali ad esempio convegni, incontri e seminari – anche presso Istituzioni di cultura – nonché mostre, attività espositive e museali, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e di ogni altra iniziativa editoriale;
- all'uopo, curare la raccolta di documentazione, materiali per realizzare ricerche sulla storia del calcio tarantino, anche mediante l'allestimento e la gestione di un Museo della Storia del Taranto;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari concernenti l'Ordinamento del calcio, nonché ogni eventuale altra tematica, attinente, direttamente o indirettamente, i settori d'interesse dell'Associazione;
- erogare premi e borse di studio;
- promuovere e sostenere nel mondo giovanile tarantino – possibilmente veicolandosi anche in altri ambiti regionali – e presso le categorie svantaggiate o disagiate (eventualmente di concerto con associazioni di promozione sociale, ONLUS, cooperative sociali etc., quali soggetti giuridici già operanti nel settore) iniziative e strumenti di educazione all'interesse ed alla partecipazione al calcio, da intendersi come momento di aggregazione sociale e di sviluppo della condizione giovanile.

3.5 Per il conseguimento dei fini enucleati, l'Associazione può svolgere ogni attività, connessa o strumentale all'attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento ed al conseguimento dello scopo sociale.

3.6 L'iscrizione agli Albi Regionali e/o Provinciali, di cui alla Legge 383/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, così come regolamentata per la Puglia dalla Legge Regionale 18.12.2007 n. 39, è effettuata in ottemperanza alle norme regionali e provinciali di attuazione delle medesime Leggi.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dagli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati, da beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- dai contributi offerti sia dagli Associati che da altri, i quali – per disposizione dell'oblatore – possono avere una specifica destinazione; i contributi, le donazioni, le sovvenzioni, da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, tanto pubblici che privati; gli introiti derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità;
- dai proventi derivanti dalle iniziative promosse dall'Associazione;
- dalle rendite del patrimonio;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi sociali ed ogni altra entrata, infine, che concorra ad incrementare il patrimonio, al fine dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzati con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall'art.3 ed a quelle connesse o strumentali.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residuanti, a seguito delle operazioni di liquidazione, sono devoluti – su delibera dell'Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi, associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello

dell'Associazione, purché a fini di utilità sociale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996 n.662, salva diversa disposizione di Legge. In mancanza di determinazione da parte dell'Assemblea o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 5 – Associati e categorie

5.1 I componenti dell'Associazione (gli "Associati") sono tutte le persone fisiche, persone giuridiche (incluse anche fondazioni e associazioni riconosciute), associazioni ed enti non riconosciuti come persone giuridiche, iscritte nel Registro degli Associati.

L'Associazione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi nazionalità, senza discriminazione alcuna né di appartenenza ad altri gruppi organizzati di tifosi del Club, né di razza, sesso, età, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità od orientamento sessuale, che:

1) sia interessata al perseguimento delle finalità dell'Associazione e ne condivida lo spirito e ed i principi enucleati nel presente Statuto e nel Manifesto Costitutivo;

2) accetti le regole dettate dal presente Statuto.

L'adesione è libera e non necessita di precipua domanda di ammissione. È sufficiente la semplice richiesta; entro il termine di 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo provvederà all'iscrizione nel Registro degli Associati (previa sottoscrizione del modulo di adesione), dallo stesso tenuto ed a consegnare contestualmente la tessera associativa.

Il numero di iscritti è illimitato; la qualifica non è trasmissibile.

In caso di minorenni o di qualsivoglia altro soggetto versò in stato di incapacità di agire, l'iscrizione dovrà essere controfirmata dai genitori o altro soggetto esercente la legale potestà.

Hanno, altresì, facoltà di aderire come associati, i partners/convenzionati, come meglio definiti al precedente art.2.

5.2 Gli Associati si suddividono in Fondatori, Benemeriti, Onorari, Partner, Ordinari, Junior.

Articolo 6 – Quote associative

L'importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di Associato e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo. La quota minima di adesione è fissata dal Consiglio Direttivo secondo il principio della sostenibilità per favorire la più ampia adesione all'Associazione.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il rinnovo si riferisce ovvero entro il diverso termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

La corresponsione dei versamenti ulteriori o di contributi volontari è libero, fermo restando il pagamento della quota minima di adesione/tesseramento da parte dei Soci.

L'A.P.S. "Fondazione Taras 706 a.C." potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche interessate allo sviluppo delle attività statutarie e le cui attività non siano in contrasto con il presente Statuto.

I versamenti non vengono restituiti, in ipotesi di recesso e perdita della qualità di Associato o di scioglimento dell'Associazione.

Le quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – Associati

Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Saranno, altresì, considerati Associati Fondatori coloro che sottoscriveranno il Manifesto Costitutivo ed aderiranno all'Associazione entro il 30/06/2012. Tutti gli Associati Fondatori verseranno *una tantum* e con le modalità stabilite in sede di costituzione un contributo straordinario pari ad Euro 1.000,00. Il mancato versamento di tale contributo, comporterà la mancata attribuzione della qualifica di Associato Fondatore. Per gli esercizi sociali a partire da quello avente inizio il 1° gennaio 2013, gli Associati Fondatori dovranno versare la quota annuale stabilita per una delle altre categorie di Associati.

Sono Associati Ordinari tutti gli Associati, diversi da Associati Fondatori, che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto), persone giuridiche (incluse anche fondazioni e associazioni riconosciute), associazioni ed enti non riconosciuti come persone giuridiche.

Sono Associati Benemeriti tutti gli Associati che verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale minima, un importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Partner tutti gli Associati persone giuridiche o professionisti muniti di partita IVA che verseranno, facoltativamente, in aggiunta alla quota annuale minima un importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati *junior* gli Associati che siano persone fisiche di età inferiore ad anni 18 (diciotto). Gli Associati *junior* possono rivestire anche la qualifica di Associati Fondatori o di Associati Benemeriti.

Articolo 8 – Associati Onorari

Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Associati Onorari le persone fisiche, gli Enti o le persone giuridiche che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi rivestiranno il ruolo di testimonial dell'Associazione e – con la loro attiva presenza – garantiranno il giusto perseguimento degli scopi sociali, ispirati alla più nobile tradizione calcistica tarantina, la sua consacrazione ideale e se vorranno potranno versare liberamente una quota di adesione *una tantum*.

Art.9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato viene meno per decesso (per le persone fisiche) ed estinzione (per le persone giuridiche o enti).

Inoltre, viene meno in caso di:

- recesso dell'Associato, esercitato con le modalità di cui al successivo art.11;
- decadenza per morosità, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, ai sensi del successivo art.20.

Chiunque, per qualsiasi causa, cessa dalle qualità di Associato, perde ogni diritto relativo, ma non viene esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10 – Diritti e doveri degli Associati

10.1 Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Spetta a tutti gli Associati – in regola con il versamento delle quote associative – il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

Il diritto di elettorato, attivo e passivo, viene enucleato ai sensi del successivo art.12.

10.2 Ogni Associato ha il dovere di osservare i principi del presente Statuto, di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, nonché di rispettare i regolamenti associativi e le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Ha il dovere, altresì, di corrispondere regolarmente la quota associativa, nel corso dell'anno dell'esercizio del diritto, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da esercitarsi con atto ricettizio almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

Articolo 12 – Diritto di elettorato, requisiti, gratuità delle cariche.

12.1 Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante pro tempore.

12.2 Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati, fermo il succitato limite della maggiore età e di ogni incapacità di agire diversamente determinata, nonché la sussistenza di particolari requisiti di professionalità, eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo in sede di indizione dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e del Collegio Sindacale, se nominato.

Il diritto di elettorato – sia attivo che passivo – viene sospeso in ipotesi di mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso.

12.3 Le cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico svolto e documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) il Collegio Sindacale, se nominato;

Art.14 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 e dagli Associati diversi dalle persone fisiche, nelle persone dei loro Legali rappresentanti p.t. ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il piano previsionale di spesa per l'anno successivo;
- b) nominare il Presidente Onorario;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- d) deliberare sulla responsabilità degli Organi Sociali;
- e) revocare, in presenza di gravi motivi oggettivi o di giusta causa, i componenti del Consiglio Direttivo, non escluso il Presidente, e del Collegio Sindacale, se nominato, e – sub condizione di cui al successivo art.18 – il Presidente Onorario;
- f) deliberare su quant'altro sottoposto in votazione.

L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sulla giuridica trasformazione dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) deliberare sull'esclusione dell'Associato, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

L'Assemblea – almeno una volta l'anno – è tenuta all'approvazione del rendiconto annuale – con annessa relazione – nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o lo richieda il Collegio Sindacale, quando nominato, o ne faccia espressa richiesta un decimo degli Associati legittimati al voto.

Le decisioni dell'Assemblea sono sempre assunte su proposte specificamente indicate e in modo da garantire la massima trasparenza e lealtà, in un'ottica di democrazia partecipata nella vita associativa. Le modalità di votazione sono determinate, in occasione dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, salvo quelle per l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) e il Collegio Sindacale, che saranno regolate tramite apposito

regolamento redatto dal Consiglio Direttivo (il “Regolamento Elettorale”). Il Regolamento Elettorale potrà prevedere il voto segreto per l’elezione delle cariche prefate.

Con l’obiettivo di facilitare la massima partecipazione alle decisioni dell’Associazione, sarà possibile esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza oppure attraverso il meccanismo del cd. E-Voting, ossia attraverso il sito web dell’Associazione, con le modalità che saranno compiutamente elaborate, mercé apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni di spoglio viene redatto verbale a cura del Segretario.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco analitico dei punti all’ordine del giorno, pubblicata sul sito internet dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni o, nel caso di Assemblea chiamata a deliberare per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Presidente Onorario e del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’adunanza stessa.

Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore degli Associati. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea nomina, seduta stante, un Presidente per l’Assemblea, scegliendolo tra gli Associati. In ipotesi di votazione richiesta direttamente dagli Associati (non meno di un decimo degli aventi diritto al voto), la domanda dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo, con l’indicazione analitica degli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che non si potrà tenere il medesimo giorno della prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti (in proprio o per delega). In caso di espressione del voto per corrispondenza o tramite E-Voting, gli Associati che hanno espresso il voto sono computati nel quorum costitutivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di parità (tenuto conto anche dei voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), sarà indetta una nuova votazione (o più votazioni) degli Associati presenti (in proprio o rappresentati per delega) in Assemblea, sino al conseguimento della maggioranza (tenuto sempre conto anche dei voti già espressi per corrispondenza o tramite E-Voting dagli Associati non presenti, ma votanti), salvo quanto previsto nel Regolamento Elettorale.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide quando sono approvate dai 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Il verbale dell’assemblea conterrà la descrizione dettagliata delle operazioni di spoglio.

All’Assemblea, compete la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo (per questi, sin dalla fase costituente), la decisione di dotarsi del Collegio Sindacale, al di fuori di ipotesi di obbligatorietà dello stesso, e la conseguente nomina dei suoi membri.

Ogni avente diritto, potrà esprimere un solo voto, in rigorosa ottemperanza dei principi di democrazia ed uguaglianza, compiutamente estrinsecati nel precetto “una testa, un voto”.

Quanto agli Associati persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) o, ad ogni titolo, legalmente incapaci di agire, sprovvisti del diritto di elettorato, essi hanno facoltà di presentare qualsivoglia istanza e/o proposta al Consiglio Direttivo, il quale, prima della convocazione assembleare, valutatane la congruità, si riserverà di inserirle o meno quali punti all’O.d.g., su cui l’Assemblea Generale sarà chiamata a deliberare.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione, cui competono la direzione e l’amministrazione dell’Ente e l’attuazione degli scopi statutari.

Compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo di gestione; del piano revisionale di spesa, con relativa relazione illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea Generale; l'approvazione dei documenti interni; la nomina degli Associati Onorari; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; l'organizzazione del patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o più Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento.

Il Consiglio Direttivo è competente per deliberare in merito all'espressione del voto alle assemblee del Club, qualora l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni sportive) del Club e può anche rimettere, di volta in volta, la decisione all'Assemblea.

Svolge, in ogni caso, funzioni di indirizzo programmatico e di sua attuazione, da sottoporre, attraverso un documento congiunto all'attenzione dell'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del piano previsionale di spesa.

È composto da sette (7) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati.

I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale indette per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo esercizio della carica.

Sono ammesse candidature da parte di tutti gli Associati e la candidatura non può essere rifiutata.

In ipotesi di assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Consiglieri, sono indette nuove elezioni.

Il mandato decorre dal giorno di votazione dell'Assemblea e scade alla data delle votazioni assembleari indette per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo esercizio della carica.

I consiglieri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di 2 (due) mandati. Raggiunti sei (6) consecutivi esercizi sociali di mandato, non è possibile rivestire la medesima carica se non dopo trascorso un periodo minimo di tre (3) esercizi sociali consecutivi. La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza dalla carica di Consigliere, con efficacia immediata.

La sua struttura organizzativa è delineata in quattro aree tematiche:

- 1) marketing, comunicazione e promozioni;
- 2) amministrativa;
- 3) radicamento territoriale, tifoseria e società;
- 4) sport, solidarietà e sociale.

Nomina, a tal guisa, tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e, anche al di fuori, un tesoriere e un segretario.

Per il compiuto funzionamento e per il perfezionamento della propria struttura potrà provvedere, inoltre, a istituire commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità, sia permanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede o in altro luogo almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un numero minimo di due consiglieri, o, ancora, ne sia fatta istanza dal Collegio Sindacale, se nominato, con analitica indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito – a mezzo e/mail – almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli eventuali documenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che per le delibere relative alla nomina del Presidente dell'Associazione e all'espressione del voto alle assemblee del Club (inclusa la delibera di rimettere di volta in volta la decisione all'Assemblea), qualora l'Associazione detenga una partecipazione nel capitale sociale (o una quota associativa, in caso di associazioni sportive) del Club, per le quali occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica; in ogni caso il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità, la delibera s'intende respinta. Non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro del Consiglio Direttivo.

Qualora uno o più consiglieri (incluso il Presidente, nella sua qualità di consigliere, in quanto la nomina alla carica di Presidente è di competenza del Consiglio Direttivo) cessino dalla carica per qualsiasi motivo (revoca, decadenza, dimissioni o decesso) gli stessi saranno sostituiti in occasione della prima assemblea di approvazione del rendiconto annuale consuntivo, secondo le modalità indicate nel "regolamento elettorale". I nuovi membri, eletti in sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo, dureranno in carica per gli esercizi residui previsti per il mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora invece il numero dei Consiglieri si riduca, per qualsiasi motivo (revoca, decadenza, dimissioni o decesso), sotto il numero minimo di tre (3), l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, i cui membri dureranno in carica per tre (3) esercizi.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono d'ufficio dalla carica.

Decadono, altresì, ipso iure, dalla carica, in ipotesi di candidatura, a qualsiasi titolo o ragione, in competizioni elettorali politiche o delle istituzioni sportive. Coloro che ricoprono cariche o funzioni politiche o nelle istituzioni sportive o nella pubblica amministrazione non possono rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Competenze di Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Il Presidente è sempre nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo.

La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza dalla carica di Presidente o Vice-Presidente, con efficacia immediata. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente, il Vice-Presidente assume le veci di Presidente (inclusa la legale rappresentanza) durante il periodo di transizione e fino alla nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo (restando inteso che anche il Vice Presidente può essere nominato Presidente). In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Vice-Presidente. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di entrambi il Presidente e il Vice-Presidente, il Consigliere più anziano assume le veci di Presidente (inclusa la legale rappresentanza dell'Associazione) fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Soci, del Libro dell'Assemblea dei Soci e del Libro del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha le seguenti competenze:

- riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'Associazione;
- gestione delle spese dell'Associazione;
- comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti;
- tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.

Il Tesoriere relaziona periodicamente e stabilmente al Consiglio Direttivo sull'andamento dei conti e cura la redazione della relazione e del rendiconto annuale e del conto previsionale dell'Associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea. La carica di Tesoriere e la funzione di Segretario sono cumulabili.

In osservanza al principio di trasparenza, ciascun Socio ha il diritto di ispezionare le operazioni del Tesoriere, su base mensile.

La perdita della qualità di Socio è causa di decadenza dalla carica di Tesoriere.

Art.18 – Presidente onorario

L'Assemblea degli Associati elegge il Presidente Onorario tra gli Associati onorari, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.8 del presente Statuto.

Le votazioni per la nomina sono indette dal Consiglio Direttivo, il quale ne stabilirà le modalità in apposito regolamento. Risulterà eletto Presidente Onorario il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, purché sia rappresentato almeno un quarto degli Associati aventi diritto al voto.

Il Presidente Onorario resta in carica sino alle dimissioni. Essendo garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l'Associazione, non può essere revocato dall'Assemblea, fatta salva l'ipotesi in cui, con i suoi comportamenti, tradendo la sua storia individuale, si ponga in contrasto con i suddetti valori fondanti e, quindi, con l'Associazione che ne è la diretta emanazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina delle cariche associative.

Articolo 19 – Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Associati può nominare il Collegio Sindacale. Si intende che, qualora norme di legge successive alla costituzione dell'Associazione, rendessero obbligatoria la nomina di un organo di controllo, l'Assemblea degli Associati dovrà, senza indugio, provvedere in tal senso.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra non Associati. Almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali dei conti, istituito ai sensi di Legge. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi – salvo revoca ai sensi dell'art. 14 (e) del presente statuto – e scadono alla data delle votazioni assembleari indette per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo del terzo esercizio della carica. I Sindaci possono essere eventualmente eletti consecutivamente per un massimo di 2 (due) mandati.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, vigila sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, esercitando, sotto forma di pareri consultivi vincolanti, il controllo legale dei conti dell'Associazione e partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale trascritto nel Libro del Collegio Sindacale tenuto a cura del Collegio Sindacale medesimo. Il Collegio Sindacale si riunisce in qualsiasi luogo del Comune di Taranto ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente. La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito – a mezzo e/mail – almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e dei punti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un

preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. In mancanza di avviso di convocazione, il Collegio Sindacale può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli eventuali documenti.

La nomina, quando prevista, avviene sulla base di quanto stabilito nel Regolamento Elettorale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Sindaci, subentra il Sindaco supplente più anziano d'età, nel precipuo rispetto dei requisiti di professionalità richiesti.

Art.20 – Sanzioni disciplinari

L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o, comunque, si renda colpevole di azioni disonorevoli, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano il buon nome e gli interessi dell'Associazione o siano di molestia o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti che il Consiglio Direttivo può adottare a carico di un Associato sono i seguenti:

- ammonizione, censura, sospensione ed esclusione.

L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o contegni disdicevoli di relativa gravità. Se reiterati, sono passibili di sospensione.

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi.

Essa non esonera dal pagamento della quota associativa.

L'esclusione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

a) l'Associato abbia riportato condanne, con sentenza penale passata in giudicato, che ledano la sua onorabilità;

b) abbia commesso infrazioni di particolare gravità, in contrasto o incompatibilità con i fini sociali ed il buon andamento dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Generale.

Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su istanza degli Organi dell'Associazione ovvero di qualunque Associato, adeguatamente motivata e documentata. Qualora l'istanza non sia prima facie manifestamente infondata – nel quale ultimo caso il Consiglio Direttivo procede ad emanare un provvedimento motivato di archiviazione – il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto all'interessato l'addebito rivoltogli, concedendo a quest'ultimo termine di giorni 15 (quindici) per inviare, per iscritto, delle memorie difensive, e richiedere, eventualmente, l'audizione personale. Il Consiglio dispone la fissazione dell'udienza per l'audizione personale, convocando gli eventuali controinteressati. Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario se nominato, conclude la procedura sanzionatoria con un provvedimento motivato di irrogazione o di non irrogazione della sanzione disciplinare di ammonizione, censura o sospensione. Nell'ipotesi di irrogazione della sanzione disciplinare dell'"esclusione", il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario, se nominato, adotta un provvedimento motivato di proposta alla prima Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario se nominato, può, in via d'urgenza cautelare e in ogni stato del procedimento – qualora sussistano i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* – sospendere l'Associato dalle attività associative, in attesa della conclusione della procedura sanzionatoria.

I provvedimenti disciplinari sono impugnabili ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Qualora l'imputato sia un componente del Consiglio Direttivo, tale componente non partecipa alle attività relative all'istruzione e alla delibera del procedimento sanzionatorio.

Articolo 21 – Esercizio finanziario e contabilità

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo contabile/economico/finanziario, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale che dovrà

essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro il 15 dicembre di ciascun anno deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il conto previsionale per l'esercizio successivo.

Tutte le operazioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione devono essere rilevate analiticamente sul libro giornale e compendiate nel rendiconto consuntivo annuale. Devono, altresì, essere tenuti il libro giornale e le altre scritture contabili e fiscali, se previste ai sensi di Legge.

Ciascun Associato ha diritto di prendere visione e copia, a proprie spese, delle scritture, contabili e non, dell'Associazione.

In ogni caso, la relazione e il rendiconto annuale sono trasmesse via e/mail a qualunque Associato ne faccia richiesta e pubblicate sul sito internet dell'Associazione; debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 22 – Normativa applicabile

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia associativa.

Articolo 23 – Contenzioso

Tutte le controversie tra gli Associati o tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi o, comunque, inerenti l'interpretazione del presente Statuto saranno risolte mediante arbitrato irrituale (ossia, in deroga all'art. 824 bis c.p.c. le controversie sono definite dall'arbitro mediante determinazione contrattuale). L'arbitro è il Presidente Onorario, se nominato. In mancanza di nomina del Presidente Onorario, l'arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo (con astensione del membro del Consiglio Direttivo che fosse parte della controversia)

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede dell'Associazione.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro svolge le proprie funzioni gratuitamente e ciascuna delle parti sosterrà i propri costi e le proprie spese.

Articolo 24 – Computo dei termini – Prorogatio – Norme transitorie

Ogni qual volta il presente Statuto stabilisce dei termini, si osserva il calendario comune e si osservano le seguenti regole.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e si computa il giorno nel corso del quale cade il momento finale. Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Nel computo a mese, il termine scade nel giorno del mese di scadenza corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine scade con l'ultimo giorno del mese di scadenza.

Agli Organi sociali si applica il regime della prorogatio.

A parziale deroga di quanto indicato nel presente Statuto, gli organi eletti nella Assemblea Costituente dureranno in carica fino al 13 ottobre 2012 ed il Presidente potrà ricoprire anche la carica di tesoriere.

In data 13 ottobre 2012 si è svolta un'Assemblea per le modifiche statutarie e per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo per la restante parte del primo esercizio 2012 e per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

Il mandato delle cariche associative decorrente dalla data di costituzione al 13 ottobre 2012 e il periodo 13 ottobre 2012 – 31 dicembre 2012 non viene computato al fine del calcolo dei mandati "triennali", decorsi i quali è necessario osservare un periodo di astensione triennale ai sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto.